



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DI ALCUNE ENTRATE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



Sezione I NORME GENERALI

Art. 1 *Oggetto dell'affidamento ed amministrazioni aggiudicatrici*

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti associati (in regime di concessione) e delle attività a supporto della riscossione volontaria, gestita in forma diretta, di alcune entrate degli enti associati (in regime di appalto di servizi).

La procedura viene svolta a favore delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

- Comune di Busseto
- Comune di Fidenza
- Comune di Fontanellato
- Comune di Fontevivo
- Comune di Polesine Parmense
- Comune di Roccabianca
- Comune di Salsomaggiore Terme
- Comune di San Secondo Parmense
- Comune di Soragna
- Comune di Trecasali
- Comune di Zibello
- Unione Civica Terre del Po

che affidano tutti o parte dei servizi e delle attività di cui al precedente comma, come meglio descritto nel successivo articolo 3.

Art. 2 *Durata della concessione*

L'affidamento avviene per anni tre, a decorrere dal 1 gennaio 2012, o dalla data dell'aggiudicazione definitiva, qualora fosse successiva.

La scadenza del contratto è pertanto fissata al 31 dicembre 2014, con possibilità di estensione per ulteriori anni tre a norma dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il contraente è in ogni caso tenuto a garantire la continuità del servizio anche dopo la scadenza alle stesse condizioni in essere a tale data e fino ad un nuovo affidamento.

Art. 3 *Modalità di affidamento*

L'Unione Terre Verdiane (di seguito, *Unione*) assume il ruolo di centrale di committenza ai fini dell'aggiudicazione dei servizi in oggetto a favore degli enti elencati nell'articolo 1 (*enti committenti*), in forza di apposito incarico conferito con atti consiliari degli enti stessi.

Tenuto conto che gli enti committenti, per ragioni connesse alla propria autonomia organizzativa, hanno adottato varie soluzioni per il servizio di riscossione delle proprie entrate, le attività da affidare mediante la presente procedura vengono suddivise individuando tre gruppi omogenei al loro interno:

- A) attività di riscossione coattiva delle entrate, da affidare in regime di concessione;
- B) attività di supporto alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, gestita in forma diretta, da affidare in regime di appalto di servizi;
- C) attività di supporto alla riscossione di altre entrate tributarie e/o patrimoniali, gestita in forma diretta, da affidare in regime di appalto di servizi.

Le modalità di svolgimento del servizio sono analiticamente descritte nella Sezione II del presente capitolato, distintamente per ciascun gruppo di attività.

Ciascun ente committente, sulla base della propria organizzazione, partecipa all’affidamento per tutte le attività sopra elencate oppure per parte di esse, secondo il dettaglio riportato nel seguente prospetto:

<i>Ente</i>	<i>Gruppi di attività</i>		
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
Comune di Busseto	X		
Comune di Fidenza	X		X
Comune di Fontanellato	X	X	X
Comune di Fontevivo	X	X	X
Comune di Polesine Parmense	X	X	X
Comune di Roccabianca	X		X
Comune di Salsomaggiore Terme	X	X	X
Comune di San Secondo Parmense	X	X	X
Comune di Soragna	X		X
Comune di Trecasali	X	X	X
Comune di Zibello	X		
Unione Civica Terre del Po	X		X

L’Unione provvede pertanto ad esperire le procedure di gara disciplinate dall’apposito bando e dal presente capitolato speciale, ed all’aggiudicazione del servizio al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore secondo i criteri previsti nel bando di gara. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, ciascun ente committente stipulerà con l’aggiudicatario un autonomo contratto, contenente la disciplina delle sole attività per le quali ha partecipato alla presente procedura.

Art. 4 *Corrispettivi del servizio*

I corrispettivi spettanti al soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio affidato, in termini di aggio sulle riscossioni effettuate o di compenso unitario sulle posizioni gestite, sono fissati sulla base di quanto indicato, per ciascun gruppo di attività, in sede di offerta economica.

Essi restano fissi ed invariabili per tutta la durata della concessione, e si intendono comprensivi di tutti i costi sopportati del concessionario per il corretto svolgimento del servizio, come disciplinato dal presente capitolato, fatta eccezione per il rimborso di spese anticipate e non recuperate per fatto imputabile all’ente, come meglio illustrato all’articolo 17.

Gli aggi, i compensi posti a base d’asta, e soggetti unicamente a ribasso in sede di offerta economica sono i seguenti:

- A) Riscossione coattiva:
 - Aggio sulle riscossioni effettive** **10%**
- B) Supporto riscossione spontanea ICI:
 - Compenso unitario per incasso rendicontato** **€ 0,70**
- C) Supporto riscossione spontanea altre entrate:
 - Compenso unitario per posizione gestita** **€ 1,30**

La puntuale disciplina di tali corrispettivi è contenuta nelle sezioni del presente capitolato che regolano gli specifici gruppi di attività oggetto di affidamento.

Il valore complessivo dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è determinato dal prospetto allegato al presente capitolato, sulla base dei valori medi delle attività oggetto di affidamento, desunti dall’andamento storico degli ultimi anni, che sono tuttavia da ritenersi indicativi e non obbligano in alcun modo gli enti committenti.

Con cadenza mensile, l’aggiudicatario del servizio provvederà alla fatturazione dei corrispettivi dovuti in capo a ciascun ente committente, allegando apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte.

Il pagamento da parte dell'ente committente avverrà entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, previo riscontro della conformità alle prestazioni svolte ed esito positivo delle verifiche di legge in materia di tracciabilità e regolarità degli adempimenti in materia contributiva e fiscale.

Art. 5 *Cauzione definitiva*

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione a favore di ciascun ente committente, pari al 10% del valore dell'offerta per le attività che vengono affidate. La cauzione potrà essere costituita in uno dei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 6 *Organizzazione e responsabilità del servizio*

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al suddetto soggetto nel rispetto di tutte le norme in vigore in conformità al contratto collettivo di categoria.

L'Unione e gli enti committenti rimangono completamente estranei ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l'aggiudicatario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere nei confronti di tali enti.

Nell'ambito della autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa con i funzionari responsabili degli enti committenti.

Nessun obbligo graverà sugli enti committenti per il personale assunto dall'aggiudicatario, che rimane responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva gli enti committenti da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

Tutto il personale del soggetto aggiudicatario agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

Art. 7 *Piattaforme informatiche per l'accesso, la consultazione e l'interscambio dei dati*

Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire agli enti committenti la possibilità di accedere a piattaforme informatiche, realizzate e gestite dal soggetto stesso, contenenti tutti i dati necessari ed utili alla gestione del servizio. L'accesso dovrà essere effettuato tramite l'uso di apposite credenziali riservate e fornite dal gestore ai funzionari incaricati da ciascun ente committente.

Da tali piattaforme, che devono essere compatibili con i sistemi operativi Windows di maggior diffusione, gli enti committenti dovranno essere in grado di visualizzare, stampare e scaricare tutti i dati relativi all'attività di riscossione delle entrate, che risultino utili ai fini del corretto funzionamento dei servizi comunali. Esse dovranno inoltre permettere l'interscambio (trasmissione dei flussi) dei dati necessari ad alimentare l'attività di riscossione e ad acquisirne gli esiti.

Il contenuto informativo ed applicativo minimo delle piattaforme di cui sopra è descritto nelle sezioni del presente capitolato dedicate ad ogni specifica attività.

Le piattaforme dovranno risultare attive e complete di tutte le funzionalità richieste, nonché di quelle aggiuntive eventualmente proposte in sede di offerta tecnica, entro sei mesi dall'inizio della concessione.

L'aggiudicatario si obbliga a farsi carico della conversione degli archivi eventualmente presenti sugli applicativi attualmente in uso presso gli enti committenti, ove questi siano necessari per la regolare continuazione del servizio.

Il gestore si impegna inoltre a dare adeguata formazione al personale addetto degli enti committenti per l'utilizzo dei sistemi informatici sopra descritti, quantificata in almeno dodici ore lavorative per ciascun ente, ed a garantire un servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del contratto.

Art. 8 *Sportelli all’utenza*

L’aggiudicatario si obbliga ad attivare uno sportello per il supporto all’utenza in ciascuno dei territori comunali di Fidenza e Salsomaggiore Terme, con apertura al pubblico in almeno tre giorni la settimana (per ciascuno sportello), per quattro ore consecutive al giorno.

Tali sportelli devono essere altresì attrezzati per l’incasso in contanti delle entrate in carico per la riscossione coattiva.

L’aggiudicatario dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Gli sportelli dovranno essere resi funzionanti entro quattro mesi dall’inizio della concessione.

Art. 9 *Adempimenti in materia di resa del conto giudiziale*

Per l’attività di riscossione coattiva delle entrate, il concessionario assume il ruolo di agente contabile ai sensi degli articoli 93 e 233 del T.U.E.L. ed è altresì tenuto alla resa del conto giudiziale nelle forme e nei termini previsti dal vigente ordinamento (si veda art. 25, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112).

Art. 10 *Modifiche alle obbligazioni contrattuali successive alla stipula del contratto*

Qualora, nel corso della vigenza del contratto, sopravvengano nuove discipline normative che incidano sulle obbligazioni delle parti, il fatto sarà considerato ipotesi di forza maggiore e le conseguenze sulla gestione del servizio non potranno essere addebitate ad alcuna delle parti.

Ciascuno degli enti committenti si riserva la possibilità di estendere il servizio, anche successivamente all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, ad attività non originariamente affidate al soggetto aggiudicatario, mediante adesione alle condizioni proposte da quest’ultimo in sede di gara.

In caso di modifica delle modalità di gestione dei servizi da parte degli enti committenti, che comportino il venir meno di una o più delle attività affidate al soggetto aggiudicatario (es. modifica del sistema di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, concessione di servizi a soggetti esterni con trasferimento contestuale del diritto alla riscossione dei proventi), le parti possono incontrarsi per verificare se tali variazioni comportino un’effettiva perdita di remuneratività del contratto per l’aggiudicatario e definire eventuali misure correttive.

Art. 11 *Adempimenti a carico degli enti committenti*

Gli enti committenti si impegnano a:

- consentire all’aggiudicatario, sulla base di appositi protocolli che garantiscano fra l’altro un corretto trattamento dei dati personali, l’accesso alle banche dati comunali utili per il regolare ed efficiente svolgimento del servizio di riscossione delle entrate (es. archivio anagrafico);
- dare adeguata pubblicità all’affidamento del servizio ed alle modalità operative di erogazione dello stesso (ubicazione ed orari di apertura degli sportelli, recapiti telefonici, modalità di pagamento delle somme dovute, modulistica, etc.), attraverso avvisi al pubblico affissi nei locali di maggior affluenza, adeguate comunicazioni pubblicate sul proprio sito web, informazioni rilasciate dagli uffici per le relazioni con il pubblico, ed ogni altra modalità ritenuta opportuna;
- gestire il front-office con l’utenza relativamente a tutte le problematiche non direttamente riconducibili all’attività di riscossione (determinazione delle somme dovute, revisioni, annullamenti, etc.).

Sezione II **DISCIPLINA SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ DA AFFIDARE**

A) ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 12 *Disciplina normativa*

Come espressamente previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l’aggiudicatario si obbliga ad esercitare le procedure di riscossione coattiva delle entrate, tributarie e patrimoniali, di competenza degli enti committenti, attraverso lo strumento dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

L’attività svolta dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate degli enti committenti dovrà conformarsi puntualmente alla disciplina normativa sopra richiamata.

Il concessionario dovrà inoltre curare tutte le procedure esecutive per il positivo recupero delle entrate prese in carico, sempre nel rispetto della normativa applicabile.

A tali fini, gli enti committenti delegano al concessionario tutti i poteri autoritativi legati all’esercizio della funzione pubblica di riscossione coattiva, come previsto dall’articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 13 *Modalità di esercizio dell’attività di riscossione coattiva*

L’ente creditore fornisce al concessionario, mediante procedure telematiche la cui predisposizione è onere di quest’ultimo, appositi elenchi contenenti le posizioni debitorie per le quali attivare le procedure di riscossione coattiva. Ciascuna posizione inserita in elenco dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- dati anagrafici e fiscali del debitore;
- tipologia di entrata o di addebito;
- periodo di imposta o di riferimento;
- ammontare complessivo dell’addebito, con eventuale indicazione separata di sanzioni amministrative, interessi di mora ed altri oneri accessori.
- termini di pagamento del debito, decorrenti dalla notifica dell’ingiunzione;
- eventuali modalità di rateizzazione;

Il concessionario, una volta preso in carico l’elenco delle posizioni debitorie, ed effettuati i necessari controlli formali, anche attraverso incroci di dati con le banche dati a sua disposizione, provvede all’elaborazione delle ingiunzioni da notificare. Un riepilogo provvisorio di queste, munito di apposito codice identificativo univoco, viene trasmesso all’ente entro dieci giorni dalla ricezione dell’elenco debitori. L’ente effettua gli opportuni riscontri e, in assenza di rilievi, autorizza l’avvio delle procedure.

A seguito dell’autorizzazione ricevuta, il concessionario provvederà alla stampa ed alla notifica delle ingiunzioni, che deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo all’autorizzazione.

Il concessionario introiterà le somme ingiunte mediante:

- conto corrente bancario o postale;
- riscossione in contanti presso gli sportelli attivi sul territorio;
- ogni altra modalità prevista nel progetto di sviluppo presentato in sede di offerta.

A tal fine, all’ingiunzione notificata al debitore, dovrà essere allegata idonea modulistica e documentazione informativa per consentire un agevole adempimento dell’obbligazione.

Decorsi inutilmente i termini per il pagamento, il concessionario avvia senza indugio ed in ogni caso entro sessanta giorni da tale decorso, le procedure di esecuzione nei confronti dei debitori insolventi, anche avvalendosi delle informazioni desumibili dalle banche dati degli enti committenti, al fine di individuare la tipologia di azione esecutiva più efficace ed il rito da intraprendere.

Il concessionario si impegna a porre in essere tutte le attività richieste dal presente articolo conformandosi a principi di buona fede e correttezza, con l’obiettivo specifico che le procedure di riscossione coattiva siano portate a buon fine.

Art. 14 *Riversamenti e rendicontazioni*

Il concessionario riversa all’ente creditore le somme riscosse nel corso di ciascun mese solare, entro il decimo giorno successivo la fine di tale periodo.

Contestualmente al riversamento, invia all’ente un’apposita rendicontazione delle somme incassate, suddivise sulla base del riepilogo nel quale erano inserite le posizioni debitorie, e con specifica indicazione delle seguenti informazioni:

- nominativo del debitore;
- codice univoco dell’ingiunzione;
- importo incassato;
- tipologia di entrata;
- periodo di riferimento.

Art. 15 *Esito negativo e diritto al discarico*

In caso di mancato recupero delle somme dovute da un debitore, a seguito dell’esito negativo definitivamente accertato di tutte le procedure esecutive, il concessionario ne dà comunicazione all’ente creditore, anche attraverso l’apposita piattaforma informatica.

A decorrere dalla data di tale comunicazione, l’ente ha centoventi giorni di tempo per verificare le attività poste in essere dal concessionario, decorsi i quali il concessionario si intende discaricato. Durante questo periodo l’ente può richiedere l’esibizione di tutta la documentazione comprovante la completezza e la regolarità delle operazioni svolte e delle azioni esecutive intraprese. I termini per il discarico restano sospesi dalla data dell’istanza di accesso ai documenti a quella della loro completa ricezione presso la sede dell’ente.

Il concessionario decade dal diritto al discarico in caso di mancata o parziale riscossione del credito per:

- a) mancata notifica dell’ingiunzione al debitore;
- b) mancato ricorso alle procedure esecutive, a seguito dell’insolvenza del debitore;
- c) irregolarità accertate nelle procedure di notifica dell’ingiunzione o delle procedure di esecuzione;
- d) più in generale, per ogni causa imputabile al concessionario.

In caso di parziale riscossione, il discarico è diniegato limitatamente alla somma non recuperata.

Nei casi sopra illustrati, il concessionario è tenuto a corrispondere all’ente creditore una somma pari al 50% delle mancate riscossioni, fatta salva la possibilità per l’ente di provare il maggior danno subito.

Art. 16 *Aggio sulle riscossioni*

Sulle somme effettivamente introitate a seguito delle procedure coattive attivate, spetta al concessionario un aggio determinato applicando il ribasso percentuale dichiarato in sede di offerta economica alla base d’asta del **10%**.

Tale aggio è da considerarsi onnicomprensivo dello svolgimento di tutte le attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate. Nessun altro corrispettivo, onere o rimborso può essere richiesto agli enti committenti, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo.

Art. 17 *Rimborso degli oneri sostenuti*

Il concessionario provvederà ad anticipare tutte le spese relative alle procedure per la riscossione coattiva e l’eventuale esecuzione.

Tali spese possono essere addebitate direttamente ai debitori ingiunti e/o eseguiti. In caso di esito negativo, esse rimangono a carico del concessionario.

Il rimborso delle spese anticipate può essere richiesto all’ente creditore unicamente qualora la pretesa economica venga da questo annullata, sgravata o scaricata, a seguito di errori o irregolarità imputabili all’ente stesso.

Art. 18 *Contenuto della piattaforma informatica*

Il sistema informatico messo a disposizione dal gestore deve consentire quantomeno le seguenti operazioni:

- gestione, archivio e manutenzione dell’anagrafica dei contribuenti/utenti;
- creazione e gestione dell’elenco debitori di cui all’articolo 13, con possibilità di inserire tutti gli elementi e le informazioni ivi indicati, nonché tutti gli altri elementi dati per la completa e corretta elaborazione delle ingiunzioni e la messa in atto delle conseguenti procedure;
- invio telematico del flusso relativo all’elenco debitori al concessionario per l’elaborazione e la stampa delle ingiunzioni;
- gestione delle posizioni debitorie successiva all’emissione delle ingiunzioni: inserimento e comunicazione telematica di rettifiche, annullamenti, sgravi, sospensioni, rateizzazioni, etc.

Il sistema deve inoltre consentire agli enti committenti l’accesso alle seguenti informazioni:

- dati relativi ai singoli versamenti effettuati dai contribuenti, con possibilità di estrazione attraverso ricerche e filtri per nominativo, codice fiscale, elenco debitori;
- elaborazione di riepiloghi dei versamenti effettuati raggruppati per data, causale, anno d’imposta o periodo di riferimento, elenco debitori di provenienza, etc.;
- dettaglio dei versamenti effettuati, contenente le stesse informazioni della rendicontazione di cui all’articolo 14;
- stato della riscossione relativo a ciascun elenco debitori elaborato, con possibilità di accedere alla situazione di ogni singola posizione debitoria e acquisire informazioni relative al carico iniziale, alle variazioni successive all’emissione, ai versamenti effettuati, alle somme residue da riscuotere, nonché ai dati aggregati relativi all’emissione nel suo complesso;
- comunicazioni di inesigibilità, con specifica indicazione delle azioni esecutive intraprese e del motivo della sopravvenuta inesigibilità del credito.

Art. 19 *Altri obblighi del concessionario*

Il concessionario si obbliga a:

- svolgere le procedure di riscossione coattiva delle entrate nel pieno e rigoroso rispetto della disciplina normativa vigente;
- porre in essere le procedure di esecuzione forzata che risulteranno necessarie per il positivo recupero del credito, nel rispetto della normativa applicabile;
- dotarsi di una struttura territoriale idonea al proficuo ed efficiente svolgimento delle attività ad esso affidate, in modo conforme a quanto descritto in sede di offerta tecnica;
- stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali avviati da terzi che impugnano atti e procedimenti di competenza del concessionario;
- in relazione alle sole riscossioni a titolo di ICI, effettuare il versamento della contributo all’IFEL previsto dall’articolo 3 del D.M. 22 novembre 2005.

B) ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE SPONTANEA DELL’ICI

Art. 19 *Attività di riscossione spontanea*

I Comuni riscuotono l’imposta comunale sugli immobili di propria competenza nella forma della gestione diretta, come prescritto dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Tutti gli incassi relativi al tributo, e derivanti dai versamenti effettuati dai contribuenti senza ricorso a procedure coattive, confluiscono pertanto in appositi conti intestati all’ente impositore.

L’aggiudicatario svolge, per conto dell’ente committente, le attività di supporto alla gestione diretta della riscossione del tributo, come meglio specificate nell’articolo successivo, ma non maneggia, ad alcun titolo, le somme anzidette.

Art. 20 *Attività di supporto affidate al gestore*

Il gestore affidatario del servizio si impegna a:

- a) monitorare i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto acceso per accogliere le somme a titolo di ICI;
- b) scaricare dal portale dell’Agenzia delle Entrate i files contenenti le informazioni relative ai versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo del modello F24;
- c) caricare i suddetti movimenti su apposito archivio informatico, che contiene tutte le informazioni utili per la gestione dell’imposta, desumibili dal modulo di versamento;
- d) trasmettere all’ente, con cadenza almeno quindicinale, una rendicontazione cumulativa delle riscossioni registrate, come meglio illustrato all’articolo successivo;
- e) fornire all’ente impositore, contestualmente all’invio del rendiconto di cui al punto precedente, e con la medesima cadenza, un tracciato informatico contenente le informazioni di cui al punto c), la cui struttura è tale da permettere l’importazione automatica nelle procedure informatiche utilizzate dall’ente per la gestione del tributo;
- f) fornire semestralmente all’ente una rendicontazione generale degli importi incassati, come meglio illustrato all’articolo successivo;
- g) predisporre ed inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la fornitura dei dati relativi alle riscossioni ICI prevista dall’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei relativi decreti attuativi.

Art. 21 *Rendicontazioni*

Con cadenza almeno quindicinale, il gestore trasmette all’ente una rendicontazione cumulativa delle riscossioni registrate, con le seguenti indicazioni:

per i versamenti in autoliquidazione, e per ciascun anno di imposta:

- il numero di versamenti ordinari registrati;
- il numero di versamenti in ravvedimento operoso registrati;
- l’importo complessivo versato all’ente;
- la scomposizione dell’importo versato per tipologia di immobile (abitazioni principali, terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati);

per i versamenti derivanti da attività di accertamento d’ufficio delle violazioni relative al tributo, per ciascun anno di imposta:

- il nominativo ed il codice fiscale del versante;
- l’importo versato da ciascun contribuente;
- l’identificativo dell’atto di accertamento come desumibile dal modello di versamento;
- l’importo complessivo delle somme riscosse.

La rendicontazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa all’ente, in formato cartaceo o elettronico, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento degli incassi.

Inoltre, due volte l'anno, il gestore predisponde e trasmette all'ente una rendicontazione generale delle somme incassate (per versamenti in autoliquidazione o in ravvedimento) relativamente all'anno d'imposta ordinario. Tale rendicontazione, da inviare entro il 31 agosto per i versamenti in acconto ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per i versamenti a saldo, deve contenere le medesime informazioni indicate sopra per il prospetto quindicinale.

Art. 22 *Contenuto della piattaforma informatica*

Il sistema informatico messo a disposizione dal gestore deve consentire quantomeno le seguenti operazioni:

- visualizzazione dei dati relativi ai singoli versamenti effettuati dai contribuenti, con possibilità di estrazione attraverso ricerche e filtri per nominativo e codice fiscale, e con indicazione di tutti i dati desumibili dai modelli di versamento;
- elaborazione di riepiloghi dei versamenti effettuati raggruppati per data, anno d'imposta, tipologia (acconto, saldo, violazioni, ravvedimento, etc.), tipo di immobile (terreni, aree edificabili, abitazioni principali, altri fabbricati);
- elaborazione dei dati relativi ai versamenti per anno d'imposta, come previsto dal D.M. 31 luglio 2000, con possibilità di scaricare il relativo tracciato nel formato ministeriale.

Art. 23 *Compenso per le attività del gestore*

Al gestore del servizio, per le attività di cui agli articoli precedenti, per ciascun movimento registrato (corrispondente al versamento effettuato da un singolo contribuente, indipendentemente dalla modalità utilizzata, dall'ammontare, dal numero di immobili, e dal fatto che il pagamento derivi o meno da atto di accertamento), compete un corrispettivo unitario determinato applicando il ribasso percentuale dichiarato in sede di offerta economica alla base d'asta di **€ 0,70**.

Tale compenso è da considerarsi onnicomprensivo dello svolgimento di tutte le attività descritte agli articoli precedenti e di tutti gli oneri sostenuti dal gestore per il loro compimento. Nessun altro corrispettivo, onere o rimborso può essere richiesto agli enti committenti.

Art. 24 *Obblighi del gestore*

Relativamente all'attività di riscossione spontanea dell'ICI, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il gestore si obbliga a:

- a) adeguare ed implementare le proprie procedure, affinché i tracciati informatici dei dati relativi alle riscossioni risultino compatibili con gli applicativi gestionali in uso presso gli enti committenti, senza oneri a carico di questi ultimi;
- b) fornire agli enti committenti, su semplice richiesta, tutte le informazioni, gli elementi, i dati e le elaborazioni relativi al servizio svolto, che non comportino eccessivo appesantimento dell'attività;
- c) attivare, entro il primo semestre del periodo di concessione, tutti i servizi aggiuntivi previsti nel progetto di sviluppo presentato in sede di offerta.

Art. 25 *Obblighi degli enti committenti*

Relativamente all'attività di riscossione spontanea dell'ICI, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, gli enti committenti si impegnano a:

- a) dare al gestore accesso ai movimenti del conto acceso dal Comune per l'incasso dell'imposta, preferibilmente attraverso appositi portali informatici;
- b) dare al gestore accesso al portale dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per lo scarico dei tracciati contenenti le informazioni sui versamenti effettuati a mezzo modello F24, o, in alternativa, inviare tale tracciato al gestore a mezzo posta elettronica entro 48 ore dalla pubblicazione sul portale;
- c) effettuare il versamento del contributo all'IFEL previsto dall'articolo 3 del D.M. 22 novembre 2005.

C) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE SPONTANEA DI ALTRE ENTRATE

Art. 26 *Attività di riscossione spontanea*

I Comuni riscuotono le proprie entrate tributarie e patrimoniali nella forma della gestione diretta, come prescritto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Tutti gli incassi relativi al tributo, e derivanti dai versamenti effettuati dai contribuenti senza ricorso a procedure coattive, confluiscono pertanto in appositi conti intestati all'ente impositore.

L'aggiudicatario svolge, per conto dell'ente committente, le attività di supporto alla gestione diretta della riscossione del tributo, come meglio specificate nell'articolo successivo, ma non maneggia, ad alcun titolo, le somme anzidette.

Art. 27 *Attività di supporto affidate al gestore*

Il gestore affidatario del servizio si impegna a:

- a) elaborare, stampare ed inviare ai debitori dell'ente appositi avvisi di pagamento (preavvisi di scadenza) delle somme da essi dovute, come meglio illustrato nel successivo articolo 28;
- b) monitorare i versamenti effettuati dai contribuenti sui conti accesi per accogliere le somme a titolo delle entrate per le quali il servizio è affidato;
- c) inviare almeno un avviso di sollecito, a mezzo posta ordinaria, ai contribuenti/utenti che risultano insolventi nel pagamento delle somme loro addebitate, come meglio illustrato all'articolo 29;
- d) trasmettere all'ente, con cadenza almeno quindicinale, una rendicontazione delle riscossioni registrate, come meglio illustrato all'articolo 30;
- e) gestire e tenere aggiornato l'archivio informatizzato degli addebiti presi in carico, distintamente per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun periodo di riferimento, come meglio illustrato all'articolo 31;
- f) garantire il passaggio automatico dei dati relativi alle posizioni insolute alle procedure di riscossione coattiva, fatti salvi i riscontri o le attività poste in capo all'ente committente, come meglio illustrato all'articolo 32.

Il gestore si impegna altresì a mettere in atto tutte le attività ed i servizi migliorativi delle fasi sopra descritte, eventualmente inseriti nell'offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

Art. 28 *Preavvisi di scadenza*

Il gestore predisponde, sulla base di appositi elenchi forniti dall'ente creditore, il flusso dei preavvisi di scadenza relativo ad ogni tributo/servizio, per ciascun periodo di riferimento.

L'elenco delle posizioni debitorie viene fornito dall'ente, attraverso procedure telematiche messe a disposizione dal gestore, che si attiva per renderle compatibili con gli applicativi gestionali in uso, con un anticipo di almeno venti giorni rispetto alla prima scadenza.

Il gestore provvede all'elaborazione del flusso, alle verifiche formali sui dati forniti, ed alla stampa di avvisi di pagamento indirizzati a ciascun soggetto debitore, che devono contenere i seguenti elementi minimi:

- denominazione dell'ente creditore;
- numerazione progressiva (o comunque univoca) dell'avviso;
- dati anagrafici e fiscali dell'utente/contribuente;
- denominazione servizio/tributo addebitato;
- periodo di riferimento della fruizione del servizio ovvero periodo d'imposta;

- dettaglio delle somme addebitate, con indicazione della/e causale/i, della quantificazione del servizio fornito o degli elementi per la determinazione del tributo, dell’eventuale importo unitario e dell’importo totale (questi elementi devono essere definiti in accordo con l’ente);
- ammontare complessivo dell’addebito, con eventuale indicazione dell’imponibile e dell’IVA;
- eventuali modalità di rateizzazione;
- scadenza/e di pagamento.

Agli avvisi dovrà essere allegata la modulistica per effettuare il versamento, sia in un’unica soluzione, sia in modalità rateale (se prevista).

Gli avvisi dovranno essere recapitati, a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della scadenza del pagamento, o della prima rata di esso.

Art. 29 *Solleciti bonari*

Qualora dal monitoraggio degli incassi di cui alla lettera b) del precedente articolo 27, emerga l’insolvenza di una posizione decorso un termine concordato con l’ente committente e comunque non antecedente al quindicesimo giorno successivo la scadenza, il gestore è tenuto all’invio, mediante posta ordinaria, di un sollecito bonario di pagamento all’utente/contribuente, nel quale vengono richiamati tutti gli elementi fondamentali dell’avviso originario, e intimato l’obbligo di adempiere tempestivamente, pena l’avvio delle procedure di recupero coattivo.

Il gestore può proporre, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’ente committente, una maggiore intensità nell’attività di recupero pre-coattivo dei crediti, in termini quantitativi (numero di solleciti) o qualitativi (modalità di effettuazione del sollecito).

Art. 30 *Rendicontazioni*

Con cadenza almeno quindicinale, il gestore trasmette all’ente una rendicontazione cumulativa delle riscossioni registrate, suddivise almeno per tributo/servizio e per periodo di riferimento, con le seguenti indicazioni:

- il nominativo ed il codice fiscale del versante;
- il numero identificativo dell’avviso di pagamento;
- l’importo complessivamente versato dall’utente/contribuente, ed il dettaglio delle somme addebitate con rispettiva causale.

La rendicontazione di cui al presente articolo deve essere trasmessa all’ente, in formato cartaceo o elettronico, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento degli incassi.

Art. 31 *Contenuto della piattaforma informatica*

Il sistema informatico messo a disposizione dal gestore deve consentire l’accesso alle seguenti informazioni, intese come contenuto minimo:

- anagrafica degli utenti/contribuenti;
- dettagli degli avvisi di pagamento emessi e dello stato della riscossione, con possibilità di aggregazione per servizio/tributo e per periodo di riferimento;
- dettagli delle riscossioni registrate, con possibilità di aggregazione per utente/contribuente, per servizio/tributo e per periodo di riferimento;

Inoltre, lo stesso sistema deve consentire l’alimentazione dei dati da parte degli enti committenti, relativamente a:

- inserimento/gestione delle anagrafiche;
- creazione/gestione degli elenchi debitori per ciascun servizio/tributo e periodo di riferimento;

- gestione delle causali di dettaglio degli addebiti, relative a ciascun servizio/tributo¹, delle tariffe unitarie associate a tali causali, dell'eventuale differenziazione delle tariffe unitarie per fasce o livelli reddituali, delle riduzioni e/o maggiorazioni tariffarie previste dai regolamenti, del trattamento fiscale delle singole causali;
- gestione delle variabili relative agli elenchi debitori (scadenze, rateizzazioni, etc.);
- manutenzione degli elenchi debitori dopo l'emissione degli avvisi (annullamenti, rettifiche, sgravi, etc.).

Art. 32 *Gestione degli insoluti*

Il gestore assicura che le informazioni relative alle posizioni che risultano insolute, dopo la decorrenza dei termini concordati con l'ente impositore/creditore per ciascun servizio/tributo, siano automaticamente trasferite alla gestione del recupero coattivo di cui alla precedente Sezione II/A, senza la necessità di un nuovo caricamento da parte degli addetti dell'ente committente.

A tal fine, il gestore fornisce all'ente un elenco delle posizioni insolute, che equivale al riepilogo provvisorio delle ingiunzioni di cui al precedente articolo 13, cui segue, previa autorizzazione dell'ente, l'avvio delle procedure di notifica.

Nel caso in cui gli insoluti afferiscano entrate di natura tributaria per le quali la riscossione coattiva presuppone la notifica di un avviso di accertamento e/o irrogazione di sanzioni, il concessionario e l'ente individuano di comune accordo opportune modalità operative per facilitare l'emissione massiva degli atti impositivi e l'aggiornamento delle posizioni in riscossione.

Art. 33 *Compenso sulle emissioni di avvisi*

Per il servizio di cui alla presente sezione, spetta al gestore un corrispettivo unitario per ciascun preavviso di scadenza elaborato e postalizzato, calcolato applicando il ribasso percentuale dichiarato in sede di offerta alla base d'asta di **€ 1,30**.

Tale compenso è da considerarsi onnicomprensivo dello svolgimento di tutte le attività descritte agli articoli precedenti e di tutti gli oneri sostenuti dal gestore per il loro compimento. Nessun altro corrispettivo, onere o rimborso può essere richiesto agli enti committenti.

Art. 34 *Obblighi del concessionario*

Relativamente all'attività di cui alla presente sezione, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il concessionario si obbliga a:

- a) acquisire le banche dati degli utenti dei servizi già in possesso degli enti committenti e caricarle sulle proprie procedure ed applicativi, senza oneri aggiuntivi a carico degli enti stessi;
- b) consegnare all'ente un elenco degli avvisi non recapitati per irreperibilità o trasferimento del destinatario, entro 30 giorni dall'emissione degli stessi;
- c) fornire agli enti committenti, su semplice richiesta, tutte le informazioni, gli elementi, i dati e le elaborazioni relativi al servizio svolto, che non comportino eccessivo appesantimento dell'attività;
- d) attivare, entro il primo semestre del periodo di concessione, tutti i servizi aggiuntivi previsti nel progetto di sviluppo presentato in sede di offerta.

Art. 35 *Obblighi degli enti committenti*

Relativamente all'attività di cui alla presente sezione, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, gli enti committenti si impegnano a:

¹ a mero titolo esemplificativo: per la riscossione della TARSU, dovranno poter essere gestite le causali relative al tributo principale, alle addizionali, ai tributi accessori, alle sanzioni, agli interessi, etc.; per il servizio di asilo nido, dovranno poter essere gestite le causali relative alla retta di frequenza, ai pasti consumati, alle quote per prolungamento orario, etc.

-
- a) fornire gli archivi relativi all’utenza dei servizi erogati, in un formato concordato con il gestore, al fine di consentirne il caricamento sulle procedure informatiche di quest’ultimo;
 - b) comunicare tempestivamente tutti i provvedimenti di rettifica (annullamenti, rettifiche, sgravi, etc.) delle posizioni per le quali è già stato emesso avviso di pagamento, affinché il concessionario ne tenga conto nelle proprie rendicontazioni;
 - c) tenere tutti i rapporti con l’utenza relativamente agli aspetti non direttamente legati alla riscossione (ricezione delle dichiarazioni d’imposta e delle domande di accesso al servizio, determinazione dei tributi e delle quote addebitate, richieste di rettifica/sgravio, etc.).

Sezione III NORME FINALI

Art. 36 *Controlli e penali*

Ciascun ente committente, nella persona del responsabile del servizio ovvero di suo delegato, avrà sempre libero accesso ai documenti relativi alle entrate di propria competenza e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare lo svolgimento dell'attività affidata, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni della normativa vigente ed alle condizioni contrattuali.

Per il ritardato versamento delle somme riscosse dalla società affidataria in fase coattiva, oltre agli interessi conteggiati adottando il tasso legale aumentato di tre punti, si applica una penale pari al 10% (dieci per cento) delle somme versate in ritardo rispetto alle date concordate. Dette somme potranno essere recuperate dall'ente, oltre che attraverso la garanzia prestata, mediante le procedure esecutive previste dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le maggiori somme dovute a titolo di sanzione o penale in applicazione diretta o indiretta (per richiamo contrattuale) di normative speciali applicabili, con particolare riferimento alle procedure di riscossione coattiva.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nel caso in cui siano accertate inadempienze e violazioni alle disposizioni concordate.

Saranno inoltre applicate penali qualora la società affidataria non ottemperi agli obblighi assunti, sia per quanto concerne alla puntualità ed alla qualità dell'attività svolta, nonché in ordine alla perfetta esecuzione del servizio svolto.

In particolare verranno applicate le seguenti penalità, determinate con provvedimento dirigenziale:

- per disagi creati ai contribuenti/utenti a causa di disservizi del front office dell'aggiudicatario, è applicata una penale da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 300,00 (trecento/00), per ogni violazione;
- per inadempienze derivanti dal mancato riserbo in ordine a dati e notizie, previa contestazione dell'addebito ed esame delle osservazioni presentate dall'aggiudicatario, è applicata una penale da € 100,00 (cento/00) ad € 1.000,00 (mille/00), per ogni violazione.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il contraente non proceda al pagamento, l'amministrazione tratterà l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dai corrispettivi dovuti all'aggiudicatario, oppure procede tramite escussione della garanzia prestata; in tale caso la ditta affidataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati per iscritto, anche tramite posta elettronica certificata, dall'ente committente all'aggiudicatario. Questi avrà la possibilità di presentare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione.

Art. 37 *Risoluzione e recesso dal contratto*

Ciascun ente committente ha la facoltà di risolvere il contratto senza alcuna formalità, ai sensi degli articoli 1456 e seguenti del codice civile, nel caso in cui la società affidataria incorra in una delle seguenti contravvenzioni alle pattuizioni contrattuali:

- reiterate violazioni di cui al precedente articolo nel corso dello stesso esercizio ovvero in esercizi contigui;
- parziale o totale interruzione del servizio senza giustificati motivi accertati, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;

- decadenza dalla gestione nei casi previsti dall’articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;
- perdita dei requisiti previsti dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- applicazione di tre penalità qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione di azienda, fallimento della ditta ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’impresa stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche nel corso del contratto.

Costituiscono in ogni caso grave negligenza e pertanto causa di risoluzione del contratto con diritto all’incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la richiesta degli eventuali ulteriori danni subiti:

- a) la mancata comunicazione delle rendicontazioni previste dal contratto decorsi 10 giorni dalla ricezione del sollecito da parte dell’ente committente;
- b) la mancata comunicazione della documentazione relativa al servizio richiesta per l’espletamento delle verifiche sulla corretta gestione dello stesso;
- c) tutti i casi di accertamento di gravi difformità ed irregolarità nella gestione del servizio e/o nel trasferimento delle somme introitate nella gestione del servizio.

La risoluzione prevista alla clausola risolutiva espressa dettata nei commi precedenti diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’ente committente darà per iscritto al contraente presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o anche tramite PEC.

La risoluzione dà diritto all’ente committente a rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata.

Tutte le clausole di risoluzione del presente capitolato sono comunque essenziali e, al verificarsi delle ipotesi previste, è facoltà dell’ente committente risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

L’ente committente ha altresì la facoltà di rinunciare ad affidare il servizio de quo nel caso in cui intervengano modifiche normative che introducano una diversa modalità di svolgimento del servizio stesso.

Ciascun ente committente ha facoltà di recedere dal contratto, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o strumenti equipollenti, con un preavviso di almeno centoottanta giorni. Il recesso dell’ente non dà diritto ad alcun indennizzo a favore del concessionario. In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l’efficacia di quest’ultimo.

Art. 38 *Divieto di cessione del contratto*

È vietata, sotto comminatoria di immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno, la cessione del contratto.

Art. 39 *Tracciabilità dei pagamenti*

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, laddove ritenuto applicabile, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori o subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge ed in particolare, egli è obbligato a pena di nullità assoluta a:

- 1) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;
 - 2) eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimi;
 - 3) documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi; resta in ogni caso, anche per spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - 4) riportare in ogni bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura;
 - 5) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - 6) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente;
 - 7) inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti e conseguentemente depositati presso gli enti committenti per le necessarie verifiche a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010;
 - 8) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e contestualmente informare gli enti committenti e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (contraente, o subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
- Ai sensi dell'art 1456 del codice civile, le parti convengono espressamente che il contratto si intenderà risolto di diritto senza che il gestore abbia nulla a pretendere in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie di cui alla L. 136/2010 siano state eseguite in violazione delle disposizioni previste al precedente comma, numeri 1) e 7), e precisamente nei casi in cui:
- a) il contraente e/o i suoi subappaltatori/subcontraenti non abbiano utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche;
 - b) il contraente, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, non abbia inserito apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 40 *Controversie*

È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie sono devolute al giudice competente secondo le ordinarie regole del diritto processuale. Le parti concordano che la competenza giurisdizionale è quella del Foro di Parma.

Art. 41 *Oneri fiscali e spese contrattuali*

I contratti derivanti dall'aggiudicazione dei servizi di cui al presente capitolato saranno stipulati in forma pubblica amministrativa e verranno sottoposti a registrazione in misura fissa. Le spese di stipulazione, di bollo e registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 42 *Disposizioni finali e di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto in questo capitolato si fa esplicito rinvio alle norme legislative ed ai regolamenti comunali vigenti.

Allegato 1

DETTAGLIO ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CONCESSIONE PER SINGOLO ENTE COMMITTENTE E DETERMINAZIONE BASE D’ASTA

Ente committente	VALORI MEDI ANNUI		
	<i>Riscossione coattiva (importo somme a ruolo/ingiunzione)</i>	<i>Supporto riscossione spontanea ICI (numero versamenti)</i>	<i>Supporto riscossione spontanea altre entrate (tipologia entrate e numero avvisi)</i>
Busseto	€ 30.000,00	===	===
Fidenza	€ 530.000,00	===	TARSU 14.000
Fontanellato	€ 70.000,00	4.500	trasporto scolastico 200
Fontevivo	€ 48.000,00	3.200	servizi scolastici e sociali vari 4.000
Polesine Parmense	€ 22.000,00	1.300	TARSU 700
Roccabianca	€ 78.000,00	===	TARSU 1.450
Salsomaggiore Terme	€ 1.200.000,00	12.000	TARSU 11.600
San Secondo Parmense	€ 132.000,00	3.500	TARSU/TARSUG, COSAP 2.900
Soragna	€ 67.000,00	===	TARSU, serv. scolastici e sociali vari, illum. votiva 7.000
Trecasali	€ 72.000,00	1.900	TARSU 1.700
Zibello	€ 146.000,00	===	===
Unione Civica Terre del Po	€ 3.000,00	===	servizi sociali vari 450
A – Totale	€ 2.398.000,00	26.400	44.000
B - Base d’asta unitaria	10%	€ 0,70	€ 1,30
C - Base d’asta annua (A x B)	€ 239.800,00	€ 18.480,00	€ 57.200,00
Base d’asta (C x 6)	€ 1.438.800,00	€ 110.880,00	€ 343.200,00

